

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 49

Adunanza 20 novembre 2014

OGGETTO: RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO DA PARTE DI AUTOINGROS TORINO SPA IN MATERIA DI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL'AVV. ANNA VLACHOS.
(U.I. EURO 10.400,00.=).

Protocollo: 777 – 39892/2014

Sotto la presidenza del Vicepresidente ALBERTO AVETTA, si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale - P.zza Castello, 205 - Torino, con l'intervento degli Assessori: PIERGIORGIO BERTONE, CARLO CHIAMA, ANTONIO MARCO D'ACRI e ROBERTO RONCO e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.

Sono assenti gli Assessori MARCO BALAGNA, GIANFRANCO PORQUEDDU, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e SERGIO BISACCA.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore D'Acri.

Premesso che:

- L'imposta provinciale di trascrizione istituita dall'anno 1999, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 446/1997, si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
- Con decreto del Ministro delle Finanze 27 novembre 1998 n. 435 sono state stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli.
- La Provincia di Torino ha istituito con apposito regolamento l'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.), (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 471-150446 del 06/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
- Nell'ambito dell'attività di gestione attiva tributaria la provincia ha riscontrato dei casi di possibile elusione da parte di società che avevano l'attività in provincia di Torino, ma che trascrivevano i veicoli in una sede secondaria in Valle d'Aosta (una sede fittizia).

- Con propria deliberazione (n. 119-40571/2013 del 24 ottobre 2013 esecutiva ai sensi di legge) si è deciso di affidare un incarico per effettuare una disamina preliminare sull'effettiva sussistenza di un'eventuale azione legale nei confronti di specifici soggetti passivi.
- La Provincia ha quindi emesso un avviso d'accertamento (29 novembre 2013, prot. 201646/05.06, n. 174/2013) avverso la Società Autoingros Torino SpA. In tale atto si è intimato il pagamento della somma dovuta a titolo di mancato versamento dell'IPT (oltre sanzioni ed interessi) in relazione a presentazioni di formalità di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico correlate all'acquisto di 1.687 veicoli usati da parte della società Autoingros Torino S.p.A, sulla sede secondaria/mera unità operativa di Quart (AO), senza che la stessa sede avesse dato comunicazione al Comune di aver iniziato l'attività di commercio di veicoli usati. Tali formalità erano state effettuate senza versamento dell'imposta.
- La società Autoingros Torino S.p.A. ha proposto il ricorso in Commissione Tributaria provinciale di Torino. Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 141-5234 del 4 marzo 2014 è stato affidato all'Avvocato Anna Vlachos l'incarico di difesa dell'Ente.
- Con Sentenza n. 1807/3/14 del 09/06/2014, depositata il 19/09/2014 la Commissione tributaria provinciale di Torino ha respinto il ricorso presentato da Autoingros Torino e ha condannato la stessa al pagamento delle spese di lite per € 10.000,00 a favore della Provincia di Torino.

In data 07 novembre 2014 è stato notificato alla Provincia di Torino e allo Studio Legale Vlachos il ricorso in appello presso Commissione Tributaria Regionale.

Occorre pertanto costituirsi in giudizio per difendere le ragioni e gli interessi dell'Ente.

Rilevato che il vigente Regolamento della "riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 24 novembre 1998 n. 497-182438/98 prevede all'art. 33, C. 1, che "la tutela giudiziaria delle ragioni della Provincia per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è affidata al Servizio Avvocatura".

Vista la nota prot. 178150 del 11 novembre 2014 con la quale il Servizio Avvocatura comunica che: *".. si trasmette, per il seguito di competenza, originale del ricorso in appello notificato alla Provincia da parte di Autoingros Torino spa in data 07/11/2014, da cui risulta che la difesa del ricorso di primo grado è stato affidato da codesto Servizio ad un legale esterno"*. Ritenuto che ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 546/92 l'Ente locale può stare in giudizio mediante il dirigente del Servizio tributi, ma considerata la complessità della materia e in relazione all'entità della somma accertata, si ritiene necessario l'assistenza legale di un professionista iscritto all'Albo degli Avvocati ai fini di difendere efficacemente gli interessi dell'Ente.

Considerato che la Provincia deve presentare le memorie difensive entro 60 giorni dalla notifica del ricorso avvenuto il 07/11/2014, e che, vista la tempistica ristretta, non è possibile procedere ad una ricerca di mercato per poter affidare l'incarico ad un avvocato che non sia a conoscenza della materia, si ritiene necessario affidare l'incarico all'Avvocato Anna Vlachos, avvocato che già ha seguito la Provincia di Torino in relazione al primo grado del ricorso (Codice Fiscale VLCNNA83M48L219E con sede in C.so Re Umberto n. 6 - 10121 - Torino), che in data 17 novembre 2014 ha presentato il preventivo di euro 10.400,00 (di cui euro 10.000,00 per prestazioni professionali ed euro 400,00 per contributo C.P.A. 4% - esente IVA ex art. 1, comma 100, Legge 24 Dicembre 2007, n. 244), e vista la dichiarazione dove l'Avvocato Vlachos indica di non essere assoggettato a ritenuta d'acconto da parte del

sostituito d'imposta così come indicato al punto 5.2 del provvedimento n. 185820/2011 dell'Agazia delle entrate e di essere una professionista iscritta alla cassa Forense con ali-quota del 4%.

Ritenuto che il preventivo sia congruo in quanto presenta rispetto alle tabelle forensi previste con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 10 marzo 2014, n. 55: una riduzione del 39%. Questa l'analisi di convenienza economica:

Compensi da tabelle forensi		
Decreto 10/03/2014		16.395,00
Riduzioni	-39%	6.394,05
Importo netto		10.001,00
arrotondamento		-1,00
Importo da preventivo		10.000,00

(oltre CPA 4%)

Ritenuto inoltre che lo stesso preventivo sia congruo, in relazione alla natura, ai con-tenuti, alla durata dell'incarico da conferire ed alla professionalità posseduta rispetto alla tabella delle tariffe forensi degli oneri giudiziari.

Richiamato il "Regolamento per l'accesso agli impieghi" approvato con Deliberazio-ne della del Consiglio Provinciale del 25 giugno 1996 n.122-97908/1996, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 64 dove viene indicato che sono esclusi dal-l'ambito di applicazione del presente Regolamento gli incarichi di patrocinio difesa in giu-dizio dell'Ente.

Preso atto che la legge sulle disposizioni attuative per le città metropolitane e le province (legge del 7 aprile 2014, n. 56) stabilisce che il Presidente della Provincia e la Giunta Provinciale restino in carica per *l'ordinaria amministrazione* e per gli *atti urgenti e improrogabili* (art.1, c 14), nei limiti di quanto disposto *dall'art. 163, comma 2*, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. Nel caso in questione, la costituzione in giudizio avverso un ricorso in Commissione Tributaria permette all'ente di esporre le proprie difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente ed indica le prove di cui intende avvalersi (art.23 del Dlgs 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i.). Pertanto il relativo incarico di assistenza legale rientra: tra le attività di ordinaria amministrazione in relazione alla gestione attiva tributaria dell'ente locale; nella tipologia dell'urgenza e improrogabilità in quanto attività strettamente connessa alle tempistiche (60 giorni dalla notifica) dell'iter procedurale amministrativo di opposizione ad un ricorso in commissione tributaria, ai sensi dell'art.23 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i.. Inoltre, la mancata opposizione determina un'impossibilità di far valere le proprie ragioni di fronte al giudice tributario al fine di evitare che sia arrecato un danno immeditato patrimoniale all'Ente (art. 163 c. 2 del D.lgs. 18/8/200, n. 267 e s.m.i.).

Rilevato che la spesa complessiva di € 10.400,00 trova copertura finanziaria sul ca-pitolo 53 del PEG del bilancio di previsione 2014, intervento 1010403 che presenta la ne-cessaria disponibilità.

Vista l'autocertificazione dell'avvocato Vlachos del 17 novembre 2014, con la quale dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi alla Cassa previdenziale degli avvocati e di non essere iscritta all'INPS e all'INAIL, e che in data 17 novembre 2014 è stato richiesto il documento di regolarità contributiva alla Cassa Forense e la verifica dell'assenza di posizione all' INPS ed all'INAIL.

Dato atto che i documenti di cui al punto precedenti saranno allegati al provvedimento di liquidazione.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa illustrate, la costituzione e resistenza in giudizio della Provincia di Torino avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino nel ricorso indicato;
2. di affidare il patrocinio, di cui al comma precedente, all'Avvocato Anna Vlachos, Codice Fiscale VLCNNA83M48L219E con sede in C.so Re Umberto n. 6 - 10121 - Torino;
3. di applicare, per l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Vlachos, la spesa di euro 10.400,00 (di cui euro 10.000,00 per prestazioni professionali ed euro 400,00 per contributo C.P.A. 4% - esente IVA ex art. 1, comma 100, Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) sul capitolo 53 del PEG del bilancio di previsione 2014, intervento 1010403;
4. di dare atto che l'affidamento di cui al punto 2) esula dal campo di applicazione del comma 2, art. 46 del decreto legislativo 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008 n. 133;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to G. Formichella

Il Vicepresidente
f.to A. Avetta